

## SNODO IV

*Approfondimenti documentari***1. La gestione di una azienda agraria**

Fonte: *Polittico di Saint-Germain-des-Prés*.

L'organizzazione delle grandi proprietà fondiarie secondo il sistema curtense è bene illustrato da documenti come il seguente polittico, redatto tra l'806 e l'829, per ordine di Irminone, abate di Saint-Germain-des-Prés. Tra IX e XI secolo, sono chiamati «polittici» gli inventari nei quali erano elencati i beni padronali, le famiglie cui erano affidati i mansi da coltivare e i diritti da esigere. Essi rappresentano una fonte molto utile anche dal punto di vista quantitativo, perché analizzano la struttura di ogni appezzamento (dominico e massaricio) elencandone l'estensione, la capacità produttiva, i censi e i servizi dovuti.

«[L'abbazia] possiede a Palaiseau un manso dominico con abitazione e altri immobili in numero sufficiente. Essa vi possiede 6 *culturae* di terra arabile, e 287 *bonniers* dove possono essere seminati 1.300 moggi di frumento; e 127 arpent di vigna dove possono essere raccolti 800 moggi di vino. Essa possiede 100 arpent di prato, su cui possono raccogliersi 150 carri di fieno. Essa possiede nella località un bosco stimato una lega di circonferenza, dove si possono ingrassare 50 porci. Essa vi possiede 3 mulini. Ne ricava un censo di 154 moggi di grano. Essa vi possiede una chiesa costruita con cura, con tutto il necessario. Le appartengono 17 *bonniers* di arativo, 5 arpent e mezzo di vigna, 3 arpent di prato [...]. Essa possiede un'altra chiesa a Gif, che tiene il prete Warodo. Ne dipendono 7 «ospiti». Ed essa possiede, tra il prete e i suoi ospiti, 6 *bonniers* e mezzo di arativo, 5 arpent di vigna, 5 arpent di prato, 1 *bonnier* di giovane bosco [...]. Walfredo, colono e *maior*, e la moglie, colona, chiamata Eudimia, uomini di San Germano, hanno in casa due bambini, di nome Walahildo e Leutgardo. Egli tiene 2 mansi ingenuili [affidati a coloni liberi], costituiti da 7 *bonniers* di terra arabile, 6 arpent di vigna, 4 arpent di prato. Egli paga per ogni manso 1 bue, un altro anno 1 porco; 4 denari per il diritto d'uso del bosco, 2 moggi di vino per il diritto di pascolo, una pecora con un agnello. Lavora per i cereali d'inverno 4 pertiche, per quelli di marzo 2 pertiche; *corvées*, lavori con il carro, opere manuali, taglio di legna secondo quanto gli viene comandato; 3 polli; 15 uova [...]. L'abbazia possiede a Palaiseau 108 mansi ingenuili, che corrispondono ogni anno al momento dell'esercito 6 carri, ogni tre anni 108 porci, ogni due anni 108 pecore con gli agnelli, 240 moggi di vino per il diritto di pascolo, 35 soldi per il diritto d'uso del bosco, 350 polli, 1.750 uova, 9 soldi di testatico (*de capatico*). I mansi, mansi ingenuili, absi e servili, sono in complesso 127».

**2. Il giuramento di Strasburgo**

Fonte: Nitardo, *Storie*.

Lo storico Nitardo riporta il testo del giuramento che Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo, che regnavano rispettivamente sui franchi orientali e su quelli occidentali, si scambiarono a Strasburgo nell'842 di fronte ai propri eserciti in guerra contro il fratello Lotario per la successione imperiale. Ciascun sovrano giurò nella lingua della controparte – Ludovico in lingua franco romanza, Carlo in lingua antico tedesca

– per poter essere compresi l'uno dai seguaci dell'altro. Si tratta della più antica testimonianza delle due lingue volgari, che mette in luce come le diverse aree che componevano l'impero carolingio possedessero caratteri culturali e linguistici già molto differenziati.

«Dunque, il 14 febbraio Ludovico e Carlo s'incontrarono nella città chiamata un tempo Argentaria, oggi popolarmente Strasburgo, e si scambiarono i giuramenti qui di seguito riportati, Ludovico in lingua romanica e Carlo in lingua tedesca. E prima di giurare, arringarono come segue le rispettive schiere, l'uno in lingua tedesca, l'altro in lingua romanica. Ludovico, in quanto maggiore d'età, per primo prese la parola in questi termini: «voi sapete quante volte, dopo la scomparsa di nostro padre, Lotario ha cercato di eliminare me e questo mio fratello, perseguitandoci a morte. Poiché né la qualità di fratelli, né la religione di cristiani, né qualsivoglia compromesso compatibile con la giustizia hanno potuto giovare a che tra di noi ci fosse la pace, siamo stati finalmente costretti a rimettere la soluzione al giudizio di Dio onnipotente, pronti a inchinarci al suo verdetto quanto ai diritti di ciascuno di noi. Il risultato, come sapete, è che per misericordia di Dio noi siamo riusciti vincitori, ed egli, vinto, si è dovuto ritirare con i suoi dove ha potuto. Dopo ciò, tuttavia, stretti dall'amore fraterno e mossi altresì a compassione per il popolo cristiano, non abbiamo voluto perseguitarli e distruggerli, ma soltanto abbiamo intimato che siano rispettati in futuro i diritti a ciascuno già in passato spettanti. Malgrado ciò, egli, non contento del giudizio di Dio, non cessa dal rinnovare ostilità armate contro di me e contro questo mio fratello, e porta ancora la desolazione tra il nostro popolo con incendi, saccheggi, massacri. Perciò, costretti dalla necessità, noi ci siamo oggi incontrati, e poiché sospettiamo che voi possiate dubitare della stabilità dei nostri sentimenti di fede e fratellanza, abbiamo deciso di scambiarci questo solenne giuramento in vostra presenza. Ciò non facciamo tratti da una qualsiasi iniqua cupidigia, ma per essere più sicuri del comune profitto, se Dio con il vostro aiuto ci conceda tranquillità. Se poi, che a Dio non piaccia, io osassi violare il giuramento che presterò ora a mio fratello, ciascuno di voi sia sciolto dalla suditanza nei miei riguardi e dal giuramento che mi avete prestato». E dopo che Carlo ebbe ripetuto le medesime dichiarazioni in lingua romanica, Ludovico, in quanto maggiore d'età, per primo giurò osservanza al patto, in questi termini: «Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d'ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dumat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in aiudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dist, in o quid il mi altresì fazet et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai, qui, meon vol, cist meon fradre Karle in damno sit». Quando Ludovico ebbe terminato, Carlo ripeté alla lettera il medesimo giuramento in lingua tedesca, in questi termini: «In Godes minna ind in thes christianes folches ind unser bedhero gehaltnissi, fon thesemo dage frammordes, so fram so mir Got gewizci indi mahd furgibit, so haldih thesan minan bruodher, soso man mit rehtu sinan bruher scal, in thiu thaz er mig so sama duo, indi mit Ludheren in nohheiniu thing ne gegango, the minan willon, imo ce scadhen werdhen». Il giuramento che poi prestò il popolo dell'uno e dell'altro, ciascuno nella propria lingua, in lingua romanica suona così: «Si Lodhuvigs sagrament que son fradre Karlo jurat, conservat, et Karlus, meos sendra, de suo part non l'ostanit, si io returnar non l'int pois, ne io ne neuls cui eo returnar int pois, in nulla aiudha contra Lodhuvig nun li iu er». E in lingua tedesca: «Oba Karl then eid then er sinemo bruodher Ludhuwige gesuor geleistit, indi Ludhuwig, min herro, then er imo gesuor forbrihchit, ob ih inan es irwenden ne mag, noh ih noh thero nohhein, then ih es irwenden mag, widhar Karlo imo ce follusti ne

wirdloit». Terminato ciò, Ludovico si diresse verso Worms seguendo il Reno e passando da Spira, Carlo seguendo i Vosgi e passando da Wissenburg».

### 3. La carica pubblica diventa un beneficio

Fonte: *Capitolari dei re franchi*.

Il capitolare emanato dall'imperatore Carlo il Calvo nell'877 a Quierzy-sur-Oise alla vigilia di una spedizione militare testimonia dell'evoluzione che stava mutando, nella seconda metà del IX secolo, sia la nozione di carica pubblica sia la natura dei benefici. L'imperatore prese atto che la carica pubblica di conte era considerata ormai dai titolari come un vero e proprio beneficio, e che, più in generale, era forte anche la spinta delle famiglie comitali a intendere in senso ereditario i benefici. Da qui il riconoscimento di fatto di tale diritto espresso dalla disposizione che prevedeva che in caso di morte in guerra di un conte si dovesse attendere il ritorno del sovrano prima di riassegnare la carica.

«9. Se sarà morto un conte, il cui figlio sia con noi, nostro figlio, insieme con gli altri nostri fedeli disponga di coloro che furono tra i più familiari e più vicini al defunto, i quali insieme con i ministeriali della stessa contea e col vescovo amministrino la contea fino quando ciò sarà riferito a noi. Se invero [il defunto] avrà un figlio piccolo, questo stesso insieme con i ministeriali della contea e il vescovo, nella cui diocesi si trova, amministrino la medesima contea, finché non ce ne giunga notizia. Se invece non avrà figli, nostro figlio, insieme con i rimanenti nostri fedeli, decida chi, insieme con i ministeriali della stessa contea con il vescovo, debba amministrare la stessa contea, finché non arriverà la nostra decisione. E a causa di ciò nessuno si irriti se affideremo la medesima contea a un altro, che a noi piaccia, piuttosto che a colui il quale fino ad allora la amministrò. Ugualmente, dovrà essere fatto anche dai nostri vassalli. E vogliamo ed espressamente ordiniamo che tanto i vescovi, quanto gli abati e i conti, o anche gli altri nostri fedeli cerchino di applicare le stesse regole nei confronti dei loro uomini. 10. Se qualcuno dei nostri fedeli, dopo la nostra morte, [...] vorrà rinunciare al mondo, lasciando un figlio o un parente capace di servire lo stato, egli sia autorizzato a trasmettergli i suoi *honores* [...]. E se vorrà vivere tranquillamente sul suo allodio, nessuno osi ostacolarlo in alcun modo né si esiga da lui null'altro che l'impegno di difendere la patria».

### 4. La cessione dei diritti pubblici

Fonte: *I diplomi di Berengario I*.

Questo diploma del re d'Italia Berengario redatto nel 906 illustra tre importanti fenomeni in atto dopo la dissoluzione dell'impero carolingio. Il vescovo di Verona costruisce un castello a Nogara come difesa dalle scorrerie degli ungheresi. Il re gli riconosce non solo tale diritto, in precedenza prerogativa esclusiva del potere pubblico, ma anche quello di esercitarvi un potere effettivo, a cominciare dalla riscossione di una serie di diritti economici e coercitivi. La cessione dei diritti pubblici è completa: il diploma sancisce infatti anche l'immunità, cioè l'esenzione da qualunque intervento pubblico sul castello in oggetto.

«In nome del Signore Dio eterno. Berengario re. Sappia la devota solerzia di tutti i fedeli della santa chiesa di Dio e nostri presenti e futuri che Ardingo, reverendissimo vescovo e diletto nostro arcicancelliere, ha pregato umilmente la clemenza della nostra serenità affin-

ché, a causa dell'incursione dei pagani, concedessimo con la nostra autorità al diacono Audeberto, della santa chiesa di Verona, la libertà di costruire un castello nella località detta Nogara, fra le corti delle Due querce e il villaggio di Tilliano, sulla riva del fiume Tartaro, e ci degnassimo di concedere in perpetuo - dietro le preghiere del predetto vescovo - al detto diacono il permesso di esercitare i commerci e costruire un mercato intorno e dentro il medesimo castello. Cedendo alle degne richieste di quello, abbiamo concesso al diacono Audeberto di costruire nel predetto luogo e fondo un castello, e con questo scritto gli abbiamo concesso di rafforzarlo con bertesche, merli e propugnacoli e fossati e ogni difesa necessaria [...]; e [pertanto] costruisca lì, con il nostro permesso, un mercato di sua proprietà, [e poi] concediamo al medesimo diacono in proprietà, nella sua totalità, il teloneo, la palifittura, il ripatico, tutti i redditi e tutte le entrate, i diritti coercitivi o qualunque cosa per qualunque motivo lì sia potuta talvolta appartenere alla parte regia. E nessun conte, visconte, sculdascio, gastaldo, decano o persona grande o piccola di qualunque dignità e ordine osi custodire il placito nel medesimo castello, o esigere o rivendicare lì qualcos'altro alla parte regia, o presuma richiedere il mansionatico, o costringa a pagare qualcosa del medesimo mercato alla parte pubblica».

## 5. L'imperatore sancisce il controllo sull'elezione del papa

Fonte: Ottone I, *Diplomi*.

Poche settimane dopo essere stato incoronato imperatore il 2 febbraio 962 a Roma da Giovanni XII, Ottone I concesse alla Chiesa di Roma un privilegio (noto come *Privilegium Othonis*) nel quale si impegnava a restituirle il patrimonio di San Pietro e a non immischiarsi negli affari ecclesiastici, in cambio dell'impegno del papa eletto di giurare fedeltà all'imperatore prima di essere consacrato pontefice. In sostanza, era ribadito il controllo dell'impero sull'elezione del papa che era già stato sancito da Ludovico il Pio nell'824.

«Nel nome del Signore Iddio onnipotente, Padre e Figliolo e Spirito Santo. Io Ottone, per grazia di Dio augusto imperatore, insieme con Ottone, glorioso re, mio figlio, per disposizione della divina provvidenza, mediante questo patto di riconferma, prometto ed offro a te, beato Pietro, principe degli Apostoli e custode del regno dei cieli, e per te al vicario tuo, il sommo pontefice e universale papa Giovanni XII, con lo stesso titolo di potere e di giurisdizione dai vostri predecessori sino ad ora esercitato, la città di Roma con il suo ducato e con il suo suburbio e con tutti i villaggi e territori montani e marittimi, spiagge e porti, assieme a tutte le città, castelli, fortezze e villaggi della Tuscia [...], con tutte le località e territori di pertinenza delle soprascritte città, nonché l'esarcato di Ravenna nella sua integrità, con le città, circoscrizioni, fortezze e castelli, i quali beni Pipino e Carlo, eccellentissimi imperatori di santa memoria, nostri predecessori, trasferirono da tempo al beato Pietro ai vostri predecessori con atto di donazione. Lo stesso dicasi del territorio della Sabina, così come da Carlo, nostro predecessore, fu concesso integralmente al beato apostolo Pietro con atto di donazione; così pure per ciò che concerne i territori della Tuscia Longobarda e i territori della Campania. Inoltre, a te, beato Pietro apostolo, e al tuo vicario papa Giovanni e ai suoi successori, per la salvezza dell'anima nostra e di quelle di nostro figlio e dei nostri parenti, offriamo le città e le fortezze appartenenti al nostro proprio regno, e cioè: Rieri, Amiterno, Forcona, Norcia, Valva e Marsica e, in altro territorio, Teramo con le sue pertinenze. Tutte queste soprascritte province, città e

distretti, fortezze e castelli, villaggi e territori, unitamente ai demani, per la salvezza della nostra anima e di quelle di nostro figlio e dei nostri parenti e dei nostri successori e per il bene di tutto il popolo dei Franchi, che Dio ha protetto e proteggerà, riconfermiamo, in modo che le detengano nel diritto, nel governo e nella giurisdizione, alla sopraddetta Chiesa tua, o beato apostolo Pietro, e per te al vicario tuo, padre nostro spirituale, Giovanni, sommo pontefice, papa universale ed ai suoi successori, sino alla fine del mondo, fatto salvo il potere nostro e di nostro figlio e dei nostri successori, come è sancito nel patto, nel costituito e nella conferma di promessa di papa Eugenio e dei suoi successori, laddove si specifica così: che tutto il clero e tutta la nobiltà del popolo romano a causa delle varie violenze e delle irragionevoli incomprensioni, che vanno eliminate, dei pontefici nei confronti del popolo a loro soggetto, con giuramento si obbligano a far in modo che la futura elezione dei pontefici, per quanto starà nella volontà d'ognuno, avvenga in forma canonica e secondo giustizia e che quegli che sarà chiamato a questo santo e apostolico reggimento non sia consacrato col consenso d'alcuno se prima non faccia, alla presenza dei nostri messi o di nostro figlio ovvero di tutta la collettività, per la soddisfazione e futura salvezza di tutti, quella stessa promessa che il signore e padre nostro spirituale Leone fece notoriamente di sua spontanea volontà. Questo patto fu stipulato felicemente nell'anno dell'Incarnazione del Signore 962, nell'indizione quinta, tredicesimo giorno del mese di febbraio, correndo l'anno XXVII dell'impero dell'invitto imperatore Ottone».